



COMUNE DI PETRIOLO
(Provincia di Macerata)

DECRETO DEL SINDACO

N. 9 DEL 21-10-2017

**Oggetto: SISMA 2016 - OCDPC N. 394/2016 - REALIZZAZIONE DELLE
SOLUZIONI ABITATIVE DI EMERGENZA (S.A.E.) NEL COMUNE DI
PETRIOLO - APPROVAZIONE PROPOSTA DI FATTIBILITA' PER
LOCALIZZAZIONE VIA M. TERESA DI CALCUTTA**

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Petriolo è stato interessato da eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dell'art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico di cui sopra che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- che con successive delibere del Consiglio dei Ministri sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" e s.m.i.;

VISTA la legge 12 luglio 2012, n.100 il D.L. 15 maggio 2012, n° 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile";

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 del 26/08/2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: "Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del CDPC n° 388 del 26/08/2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stato autorizzato il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare, con la dovuta tempestività, impiegando i dispositivi in essa contenuti ed avvalendosi delle misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, e consentendogli, altresì, di derogare alle normative di riferimento per le occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P. R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. (art. 5);
- l'Ordinanza del CDPC n° 394 del 19/09/2016, pubblicata sulla G.U. n° 222 del 22/09/2016, che all'art. 1 testualmente recita:
 1. "Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. A

tal fine, le stesse Regioni provvedono all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione funzionali ad esse strutture, coordinate e monitorate dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016.

2. *I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti Comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'articolo 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari."*

e che all'articolo 3, comma 5 testualmente recita:

- *"Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente ordinanza, i soggetti ivi previsti, per gli aspetti di rispettiva competenza, possono procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria e con i limiti già previsti, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 389/2016, dall'articolo 1, dell'ordinanza n. 391/2016, dall'articolo 6 dell'ordinanza n. 392/2016, dall'articolo 5 della presente ordinanza, oltre che in deroga alle seguenti ulteriori norme:*
- *Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti.*
- *legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli 89, 90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitati.*
- *legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34*
- *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;*
- *legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;*
- *regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;*
- *legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;*
- *regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);*
- *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;*
- *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;*
- *l'Ordinanza del CDPC n° 408 in data 15/11/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", ed in particolare l'art. 1 - (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container);*

TENUTO CONTO che i moduli abitativi, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77, non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

ACCERTATO che il Comune non possiede aree idonee per l'allestimento di moduli S.A.E.;

ACCETTATO, pertanto, che sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità di aree da adibire all'installazione e insediamento delle "Strutture Abitative di Emergenza" (S.A.E.) ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

VISTO l'art. 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

CONSIDERATO che le suddette S.A.E. si configurano, in sintesi, quali strutture abitative in cui alloggiare, senza soluzione di continuità ed in sicurezza, quei nuclei abitativi dei residenti nelle abitazioni danneggiate dal sisma con esito d'inagibilità, per tutto il tempo necessario alla riparazione dei danni;

RITENUTO, per la scelta dell'area in cui insediare le S.A.E., di dare priorità alle aree classificate edificabili nel vigente P.R.G.;

VISTO, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art. 1 dell'Ordinanza n. 408/2016, che testualmente recita:

1. *Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;*

CONSIDERATO che:

- questo Ente ha proceduto alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni comunicando gli esiti alla Regione Marche con nota del 15/03/2017 prot. 1980;
- in tale nota inviata alla Regione Marche sono state inoltre individuate alcune aree potenzialmente ammissibili alla sistemazione delle SAE e cioè l'area di Via Papa Giovanni XXIII, l'area di Via Sandro Pertini, l'area di Via Castelletta /C. Ciccarelli, l'area di Via dell'Artigianato e l'area di Via dell'Artigianato/zona Prot. Civile;
- la Regione Marche, con nota n. 250338 del 24/03/2017 acquisita al nostro prot. n. 2164 del 28/03/2017, indicava l'idoneità per l'area di Via Papa Giovanni XXIII;
- i proprietari dell'area di Via Papa Giovanni XXIII con nota pervenuta il 14/04/2017 al prot. n. 2610 manifestavano la loro contrarietà a tale occupazione;
- questo ente, con successiva nota n. 2718 del 20/04/2017, inviava quindi una nuova richiesta per verificare l'idoneità dell'area di Via Sandro Pertini in quanto solo i proprietari di questa area manifestavano il loro parere favorevole (nota acquisita a prot.n. 2611 del 14/04/2017);
- la Regione Marche con nota n. 386606 del 29/04/2017, acquisita in pari data al ns. prot. 2786, comunicava la non idoneità dell'area in Via Sandro Pertini e proponeva di

considerare una porzione di terreno di circa 2500/3000 mq tra le Vie Papa Giovanni XXIII, Don Luigi Sturzo e Pio IX;

- in merito a quest'ultima indicazione il Comune di Petriolo informava delle difficoltà correlate all'utilizzo di tale area per il posizionamento delle SAE, difficoltà sostanzialmente consistenti in una eccessiva pendenza della stessa (in parte anche superiore al 30 %) e nella presenza di una frana attiva, riportata anche nel vigente PAI ove l'area è classificata come "P2", per cui di conseguenza chiedeva di riconsiderare l'area di via Pertini;
- la Regione Marche effettuava quindi un sopralluogo in data 15/05/2017 e con nota n. 444953 del 16/05/2017 ribadiva la non idoneità di Via Sandro Pertini e contestualmente esprimeva una valutazione positiva per l'area sita nella parte terminale di Via Madre Teresa di Calcutta. Per quest'ultima area l'ente regionale valutava insufficiente la viabilità esistente e indicava la possibilità di un nuovo collegamento viario costituito da un tratto di strada parallelo a via Madre Teresa di Calcutta;
- questo Comune inviava alla Regione Marche la nota prot. n. 3145 del 20/05/2017 con la quale si conveniva in via preventiva su tale scelta, comunicando altresì la necessità di n. 8 moduli SAE;
- la Regione Marche, con nota prot. 485978 del 25/05/2017 acquisita a ns. prot. 3227 del 25/05/2017, riconfermava l'idoneità dell'area in Via Madre Teresa di Calcutta, indicando la necessità di realizzare una nuova strada di accesso di 6 mt di larghezza e 200 mt di lunghezza parallela a Via Madre Teresa di Calcutta;
- la Regione Marche, con successiva nota prot. n° 0677298 del 10/07/2017, nel sollecitare il Comune alla individuazione dell'area, in merito alle opere di urbanizzazione correlate all'area di M. Teresa di Calcutta esprimeva parere favorevole alla realizzazione di una rotatoria con rampa di accesso per l'ingresso dalla sottostante S. Provinciale n° 19 "Carrareccetta";
- questo Ente nel frattempo provvedeva a contattare i proprietari di entrambe le aree, acquisendo i seguenti assensi:
 - per l'area di Via M. Teresa di Calcutta tra il 09/07/2017 ed il 20/07/2017 pervenivano gli atti informali di assenso preventivo da parte dei proprietari;
 - per l'area di C.da Castelletta una parte dei proprietari depositavano un atto di assenso preliminare relativo alla cessione dell'intera area edificabile di loro proprietà;
- sulla scorta di tale documentazione questo Ente assumeva la delibera di Giunta Municipale n. 62 del 12/07/2017, nella quale si stabiliva:
 1. *INDIVIDUARE, per la collocazione ed insediamento delle S.A.E. prioritariamente l'area ubicata in C.da Castelletta (di cui all'Allegato n° 1a-1b-1c) e meglio specificata nelle premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed, in subordine, l'area ubicata in Via M. Teresa di Calcutta (di cui all'Allegato n° 2a-2b), qualora la Regione Marche sollevi motivi ostativi alla prima opzione;*
 2. *STABILIRE inoltre la assoluta necessità che l'area individuata per l'insediamento delle S.A.E. sia dotata ed integrata con le opere di urbanizzazione di seguito precisate:*
 - *Per l'area ubicata in C.da Castelletta la stessa dovrà essere adeguatamente collegata al capoluogo attraverso il completamento del marciapiedi esistente posto sul lato Nord della S.P. 36 per il tratto mancante di m 600 circa;*
 - *Per l'area ubicata in Via M. Teresa di Calcutta dovranno essere realizzate le seguenti opere:*

- un nuovo accesso carrabile che si ritiene debba essere dalla sottostante Strada Provinciale (Via Don Sturzo) posta a Sud di tale area e da attuare con la realizzazione di una rotonda di svincolo e di una rampa di accesso;
 - un collegamento pedonale al capoluogo da attuare mediante la realizzazione di un tratto di marciapiede di m 100 circa;
3. STABILIRE infine, al fine di garantire maggiore integrazione funzionale al tessuto edilizio, che l'area individuata per l'insediamento delle S.A.E. sia dotata delle seguenti ulteriori opere:
- un adeguato collegamento pedonale alla più vicina fermata dell'autobus;
 - un collegamento ciclabile con il plesso scolastico comunale di via G. Leopardi;
 - tutte le opere di urbanizzazione necessarie.
4. RICHIEDERE alla Regione Marche gli elaborati progettuali relativi alle opere di urbanizzazione correlate e funzionali all'insediamento delle S.A.E., elaborati dai quali sia possibile evincere l'esatta consistenza dell'area strettamente necessaria da occupare o acquisire;
5. DARE mandato al Sindaco, una volta acquisiti dalla Regione Marche i suddetti elaborati progettuali, di provvedere con decreto sindacale all'occupazione d'urgenza dell'area necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali all'insediamento delle S.A.E. avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art. 1 dell'Ordinanza n. 408/2016;
6. DARE ATTO che la necessità aggiornata dei moduli abitativi è la seguente:
- N. 2 moduli da 40 mq (per nuclei fino a 2 componenti);
 - N. 1 moduli da 60 mq (per nuclei fino a 4 componenti);
 - N. 5 moduli da 80 mq (per nuclei superiori a 4 componenti);
7. DEMANDARE all'area tecnica di effettuare le più opportune valutazioni al fine di stabilire la soluzione più conveniente per l'Ente tra l'occupazione temporanea dell'area con locazione fino al perdurare delle necessità abitative post-sisma o, in alternativa, l'acquisizione al patrimonio pubblico della stessa, previa determinazione da parte della Agenzia delle Entrate del valore della medesima;
8. DEMANDARE all'Ufficio tecnico le procedure operative per prorogare il nolo dei moduli abitativi (container) per ulteriori 6 mesi;
- questo Comune con nota prot. n. 4067 del 13/07/2017 trasmetteva tale determinazione alla Regione Marche, confermando la priorità assegnata all'area di C.da Castelletta;
 - con successiva nota prot. n. 4586 del 08/08/2017 ed a completamento delle decisioni assunte e comunicate con la precedente nota n° 4067, questo Ente inviava alla Regione una Relazione dell'Area Tecnica con la quale si fornivano chiarimenti ed approfondimenti riguardanti le opere di urbanizzazione correlate alle aree individuate per l'insediamento delle Strutture Abitative di Emergenza;
 - questo Comune con nota prot. n. 4948 del 04/09/2017 informava la Regione Marche di un aggiornamento sulla quantificazione del fabbisogno di Strutture Abitative Provvisorie (S.A.E.) fissando in 10 il numero dei moduli abitativi necessari secondo l'elenco di seguito riportato:

N. 2 moduli da 40 mq (per nuclei fino a 2 componenti)
N. 3 moduli da 60 mq (per nuclei fino a 4 componenti)
N. 5 moduli da 80 mq (per nuclei superiori a 4 componenti)

- sulla scorta delle comunicazioni ricevute la Regione Marche con nota pervenuta il 14/09/2017 comunicava l' idoneità anche dell' area denominata "C.da Castelletta" con la prescrizione "di eseguire opportune opere di regimazione delle acque superficiali";

PRESO ATTO pertanto che alla data del 14/09/2017 il Comune di Petriolo si è trovato nella situazione di aver individuato 2 aree distinte ("C.da Castelletta" e "Via M. Teresa di Calcutta") entrambe dichiarate idonee dalla Regione Marche ed entrambe con necessità di completamento delle opere di urbanizzazione;

RICORDATO che questo Ente, riconfermando le priorità già manifestate nella scelta delle aree ed al fine di pervenire ad una azione concordata con la proprietà e ridurre quanto più possibile il rischio di contenziosi, ha provveduto ad intraprendere gli opportuni contatti con i proprietari delle stesse;

PRESO ATTO che, sulla scorta di tali contatti, una parte dei proprietari dell' area di "C.da Castelletta", comunicava telefonicamente, attraverso un loro rappresentante, che, nella eventualità di una procedura di occupazione di una sola porzione dell' area di proprietà senza pervenire alla acquisizione dell' intera proprietà interessata, avrebbe subito un grave danno e conseguentemente avrebbe attivato gli strumenti giuridico-legali in suo possesso per tutelare i legittimi interessi lesi;

CONSIDERATO che non risulta possibile aderire alle richieste formulate dai sopracitati proprietari per la impossibilità di giustificare l' occupazione della suddetta area di proprietà nella sua interezza;

RILEVATO inoltre che, con nota pervenuta in data 12/09/2017 al prot. n° 5071, i sopracitati proprietari (in quota-parte) dell' area di "C.da Castelletta", attraverso un loro rappresentante, segnalavano la presenza in tale area di diverse pregiatissime essenze di Olivo, di grande vetustà, valore botanico, genetico e conseguentemente economico, evidenziando la assoluta e prioritaria necessità di salvaguardare tale patrimonio vegetale mediante espianto e conservazione in altro luogo idoneo;

VALUTATA di conseguenza antieconomica e comunque molto dispendiosa in termini temporali e di risorse economiche una eventuale attuazione dell' area di C.da Castelletta;

RITENUTO sulla scorta di quanto esposto di procedere all' utilizzo dell' area denominata "Via Madre Teresa di Calcutta" per l' allestimento dei moduli abitativi SAE;

CONSIDERATA pertanto, stante l' urgenza di procedere alla realizzazione delle strutture abitative emergenziali, la necessità di procedere all' occupazione temporanea d' urgenza dell' area sita nella parte terminale di via Madre Teresa di Calcutta, avvalendosi delle deroghe di cui all' art. 5 dell' Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. n. 380/2001 e agli strumenti urbanistici vigenti;

RICORDATO che al termine del procedimento è stato emesso il Decreto Sindacale n° 8 del 18.09.2017, notificato agli interessati nei giorni tra il 18.09.2017 ed il 28.09.2017, con il quale si disponeva l' occupazione temporanea d' urgenza dell' area della superficie di mq 3.490 circa, sita nella parte terminale di Via Madre Teresa di Calcutta e meglio individuata nel piano particellare e nella planimetria esplicativa allegati allo stesso;

PRESO ATTO della successiva nota dei proprietari pervenuta a questo Ente in data 12.10.2017 al prot. N° 5643, con la quale gli stessi hanno chiesto:

- a) di tenere in conto dei loro legittimi interessi e di rimodulare la perimetrazione dell' area in questione, in modo da non compromettere le

reali potenzialità edificatorie della parte di area non coinvolta dall'occupazione, temperando così le esigenze del Comune e della Protezione Civile con le legittime aspettative degli stessi proprietari;

- b) di estendere l'area da occupare fino al confine Sud della proprietà (Strada Provinciale n° 19) al fine di non lasciare frustoli di terreno di fatto non utilizzabili;

ESAMINATA in particolare la planimetria allegata alla richiesta e relativa ad una proposta di nuova perimetrazione dell'area in questione;

RITENUTA condivisibile la richiesta di cui al punto a) in quanto la perimetrazione proposta risulta equivalente per le finalità dell'Ente e della Protezione Civile e contemporaneamente risulta maggiormente rispettosa delle esigenze dei proprietari esponenti;

CONSIDERATA peraltro l'inopportunità di recepire la successiva richiesta di cui al punto b) in quanto il suo accoglimento darebbe luogo all'occupazione di una superficie notevolmente superiore rispetto a quella strettamente necessaria e quindi non giustificabile per le finalità sopraesposte;

RITENUTO pertanto di dover procedere sia all'annullamento del precedente Decreto n° 8 del 18.09.2017 che alla emissione di un nuovo decreto di Occupazione temporanea d'urgenza relativa alla nuova perimetrazione individuata;

RICONFERMATA la assoluta urgenza di programmare le attività edificatorie per la realizzazione di idonei spazi adibiti alle strutture abitative emergenziali che si ritengono di urgente interesse pubblico;

CONSIDERATO che la proposta di fattibilità è stata informalmente concordata con il Responsabile Unico del Procedimento dell'Appalto Speciale SAE del Servizio Protezione Civile della Regione Marche;

APPROVA

La proposta di fattibilità redatta dal Servizio LL.PP. dell'Ente relativa alla localizzazione e organizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area sita nella parte terminale di via Madre Teresa di Calcutta, comprensiva delle necessarie infrastrutturazioni e come individuata negli elaborati tecnici allegati alla presente e costituiti da:

- Planimetria in scala 1:500;
- Profilo longitudinale della strada di accesso (scala 1:100, 1:300);
- Sezioni trasversali A-A' e B-B' rispettivamente secondo le direzioni E-W e N-S e relative alla rotatoria stradale correlata all'intersezione stradale tra la Provinciale n° 19 e Via Giovanni XXIII (scala 1:100, 1:300);
- Previsione di massima dei costi di realizzazione;
- Localizzazione su planimetria catastale con individuazione delle particelle catastali e delle porzioni interessate;

Petriolo, lì 21 ottobre 2017



Il Sindaco
Ing. Domenico Luciani

ALLEGATO 1 - DECRETO SINDACALE n. 9 DEL 21/10/2017

Occupazione d'urgenza per realizzazione strutture abitative di emergenza (S.A.E.) nel Comune di PETRIOLO (MC)							
Identificazione catastale area da occupare							
N°	Fg	P.IIa	Sub	Qualità	Sup. Totale (m ²)	Sup. da occupare (m ²)	Proprietà
1	5	554		Seminativo	46.185	3.280	Ercoli Gianni; Ercoli Marino; Torresetti Ada; Torresetti Giuseppina; Torresetti Rita; Torresetti Rosa Pia;
2	5	25	7	Area urbana	900	680	Torresetti Ada; Torresetti Giuseppina; Torresetti Maria; Torresetti Rita; Torresetti Rosa Pia;
3	5	556		Ente urbano	1.290	50	Quattrini Giuliana; Vissani Giovanni;
4	5	507		Seminativo arborato	8.890	930	Ciccioli Simone;
5	5	24		Seminativo/ Incolto produttivo	540	5	Properzi Fabrizio; Properzi Federica; Zamponi Maria;
Totale						4.945	

Petriolo, li 21 ottobre 2017



Il Sindaco
Ing. Domenico Luciani

PROPOSTA DI FATTIBILITA'
PER LOCALIZZAZIONE SAE IN VIA M. TERESA DI CALCUTTA
STIMA DI MASSIMA

	u.m.	prezzo unitario in €	quantità	Totale (€)
Scavi		5	1.500,00	7.500,00
Reinterri		5	2.000,00	10.000,00
Opere di contenimento in c.a.				20.000,00
Terre armate	mq fronte	150	150,00	22.500,00
Realizzazione piano stradale (massicciata+bynder+tappetino) guard rail		100	1.500,00	150.000,00
Imp. Pubblica Illuminazione				20.000,00
Fognature acque bianche e nere				20.000,00
Segnaletica				5.000,00
imprevisti				20.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO				295.000,00

ALLEGATO 2 - DECRETO SINDACALE n. 9 DEL 21/10/2017


PLANIMETRIA CATASTALE CON EVIDENZIATA L'AREA OGGETTO DI OCCUPAZIONE

COMUNE DI PETRIOLO

SCALA 1:1000




Area da occupare




Superficie complessiva da occupare: mq 4.945 circa	
Foglio 5 Part 554:	mq 3.280
Foglio 5 Part 25 sub 7:	mq 680
Foglio 5 Part 556:	mq 50
Foglio 5 Part 507:	mq 930
Foglio 5 Part 24:	mq 5

SCALA 1:500
Agg. 21/10/2017




LIVELLETTA STRADA



Scala lunghezze 1:300

Scala quote 1:100

SEZIONE A-A' ROTONDA




Scala lunghezze 1:300

Scala quote 1:100

SEZIONE B-B' ROTONDA

Andamento naturale del terreno
Livellata rotonda



Scala lunghezze 1:300

Scala quote 1:100